



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 7 /2017

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.: Canna Eligio** nato a cava de' Tirreni (SA) il 04/12/1944 matr. 15376 c.f. CNNLGE44T04C361P

**Avv.ti: Bergamo Federico** c.f. BRGFRC54T30F839A - **Bergamo Marco** c.f. BRGMRC82P05F839J  
Piazza Matteotti, 7 NAPOLI

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

A mezzo di posta elettronica la dott.ssa Delfino Matilde in data 03/02/2017, ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .2829/2016 del Tribunale di Salerno pronunciata il 22/09/2016;

Il Tribunale di Salerno in accoglimento della domanda *attore*a proposta dall'ex dipendente **Canna Eligio** contro l'Ente regionale, volta alla corresponsione delle somme a titolo di retribuzione di posizione organizzativa relativamente agli anni dal 2002 al 2009, ha condannato la Regione Campania, contumace, al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma complessiva di €. 66.881,13 oltre interessi legali;

Il Tribunale di Salerno ha, altresì, condannato l'Ente Regionale al pagamento dell'importo professionale liquidato, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo, in complessivi €. 12.756,00, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché delle spese della CTU doss.ssa Delfino Matilde, in complessivi €. 580,00 oltre IVA e CP come per legge;

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 199039 del 17/03/2017 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 302757del 27/04/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Canna Eligio come statuito dalla sentenza in argomento. Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con note prot. nn. 199039 del 17/03/2017 e 219083 del 24/03/2017 , ha chiesto alla UU.OO.DD. 03 e 07 della



Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali. Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

“Con la sentenza n. 2829 del 22/09/2016, il Tribunale di Salerno Sez. Lavoro, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso proposto dall'ex dipendente di questa Amministrazione regionale sig. Canna Eligio. Con detta sentenza la Regione Campania é stata condannata al pagamento in favore del ricorrente di somme a titolo di Posizione Organizzativa relativamente agli anni dal 2002 al 2009 per complessivi €. 66.88113, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun credito e sino al soddisfo. A tal riguardo si specifica che il ricorrente, nel dichiarare di essere funzionario con la qualifica VIII, livello “D6”, in servizio presso l'Ente regionale, pur essendo destinatario di Decreti Dirigenziali con i quali gli era stata conferita la Posizione Organizzativa per la direzione dei lavori (in settori diversi dal 2002 al 2009), non aveva fino al giorno del deposito del ricorso (14/02/2013), percepito alcuna retribuzione relativa alla propria Posizione Organizzativa, così come stabilita negli appena citati Decreti Dirigenziali. Il giudice del lavoro ha statuito che non compete sulla sorta capitale in argomento la rivalutazione monetaria, in virtù dell'art. 22 Legge 724/94, che ha sancito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

Il tribunale di Salerno ha inoltre condannato la stessa Amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite, ponendo, altresì, a carico della soccombente Regione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

#### Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n .2829/2016 del Tribunale di Salerno pronunciata il 22/09/2016;

<b>TOTALE DEBITO</b>	<b>€ 118.651,38</b>
Sig. Canna Eligio matr.15376	
• Differenze retributive	€ . 66.881,13
• Interessi legali 27/01/2001-27/07/2017	€ 9.293,47
• Oneri Riflessi	€ 18.113,50
• IRAP	€ 5.750,75
	<u>100.038,85</u>

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Bergamo F. e Bergamo M.** € 18.612,53

**Competenze per spese C.T.U.** dott.ssa Delfino Matilde € 735,90

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 2829/2016 del Tribunale di Salerno pronunciata il 22/09/2016;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Prospetto di calcolo compenso C.T.U.

Napoli, 10/05/2017

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

S. 2829/16  
N. 1225/13  
L. 2016

TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

Anno 2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U. del Tribunale di Salerno dr. **Ippolita Laudati**, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 1225/13 Cont. Lav. vertente:

**TRA**

Canna Eligio, rapp. e dif. dagli avv.ti F. e M. Bergamo, in virtù di mandato in atti.

**RICORRENTE**

**E**

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.,t. *contumace*.

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI RASSEGNALE ALL'ODIERNA UDIENZA**

Gli avvocati del ricorrente si riportano ai propri atti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.02.2013, Canna Eligio adiva questo G.U. del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale conveniva la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., per domandare la condanna al pagamento della somma di Euro 67.655,82, oltre accessori, a titolo di retribuzione di posizione per gli anni dal 2002 al 2009. Esponeva di esser funzionario con la qualifica VIII, livello D6, in servizio presso la Regione Campania assunto con contratto di lavoro a tempo pieno del 30.07.1999 ed inquadrato, in qualità di agronomo, nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con L.R. 4/90 con decorrenza giuridica dal 18.04.1990. Riferiva dei vari decreti dirigenziali, che produceva in copia, con i quali gli era stata conferita la P.O. per la direzione dei lavori (in settori diversi dal 2002 al 2009) ma di non aver sino ad oggi percepito alcuna retribuzione relativa alla propria P.O. così come stabilita nei decreti dirigenziali di cui in premessa. Concludeva come in premessa, con vittoria di spese legali e con attribuzione.

Radicatasi ritualmente la lite, la Regione Campania convenuta non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Valutata la necessità di disporre c.t.u. tecnico-contabile, all'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura della sentenza.

La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico che, in relazione alla graduazione delle funzioni espletate dal dipendente, è collegata all'incarico al medesimo conferito, il cui importo complessivo corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle



funzioni. Nei decreti dirigenziali, con i quali è stata conferita al ricorrente la P.O. in settori vari, è stata stabilita la misura della predetta retribuzione che, purtuttavia, non risulta essergli mai stata corrisposta.

L'ausiliario del Giudice, nella sua ampia e motivata relazione scritta, alla quale ci si riporta integralmente per relationem in quanto esente da errori ed immune da vizi logico-giuridici, oltre che corretta sotto il profilo dell'elaborazione dei calcoli richiesti, determinava in complessivi Euro 66.881,13 l'importo totale a credito del ricorrente a titolo di retribuzione di posizione relativamente agli anni dal 2002 al 2009, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun credito e sino al soddisfo. Non compete sulla sorta capitale la rivalutazione monetaria ai sensi del disposto normativo di cui all'art.22 L. 724/94 che ha sancito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

Alla stregua di quanto suesposto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione sulla falsariga delle tabelle di riferimento di cui al DM 55/14. (causa di lavoro con istruttoria del valore compreso tra Euro 52.0000 ed Euro 260.000)

A definitivo carico della soccombente Regione sono altresì poste le spese della c.t.u. liquidate come da dispositivo.

Sentenza clausolata ex lege.

**P.Q.M.**

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania contumace al pagamento-in favore di Canna Eligio- della somma complessiva di Euro 66.881,13 oltre interessi legali;  
2) Condanna la soccombente al pagamento dell'importo professionale che liquida, con attribuzione ai procuratori costituiti per dichiarato anticipo, in complessivi Euro 12.756,00, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge, nonché delle spese della c.t.u. liquidate in favore della dott.ssa M. Dellino in complessivi Euro 580,00 oltre IVA e CP come per legge.

Salerno, 22.09.2016

Il Cancelliere  
Dott. Pietro Rossi

Il Giudice del lavoro.  
Dott.ssa Ippolita Laudati

**Sentenza del Trib. di Salerno -Sez. Lav.-  
Numero 2829/2016  
Dip. Canna Eligio  
Avv. ti F.M. Bergamo**

Diritti e onorari			12.756,00
spese generali	15,00%	12.756,00	<u>1.913,40</u>
			14.669,40
CPA	4%	14.669,40	<u>586,78</u>
			15.256,18
IVA	22%	15.256,18	3.356,36
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>18.612,53</b>
RITENUTA	20%	14.669,40	2.933,88
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>15.678,65</b>